

# Parola e mondo storico-sociale: il caso del diritto

Virginio Marzocchi

## Language and socio-historical reality: the case of law

This article aims to sketch the project of a social philosophy in a linguistic-pragmatic perspective, by drawing on a consistent understanding of the twentieth-century linguistic turn. In the first sections (1-3) I address first the concept of 'word' (which is meant to replace the term 'mind') and differentiate between the natural and the socio-historical world; then I develop an idea of action (understood as different from behaviour) as internally structured by a rule. In the second part (sections 4-7) I shed some light on the fruitfulness of my project. I will focus on a field of the social, namely the legal field, as it has developed in "our" West (initially Mediterranean, then European and nowadays European, American, and Australian). Yet, in doing so, I will try to de-particularise this field geo-historically, as the current local-global world seems to require.

**Keywords:** linguistic turn; pragmatics; social reality; norms; concept of law.

Intendo avanzare i tratti di fondo di un progetto di filosofia sociale in prospettiva linguistico-pragmatica (sulla scorta di una consistente declinazione del *linguistic turn* novecentesco, così come in parte avviata da K.-O. Apel e J. Habermas<sup>1</sup>), che qui soltanto delineo (punti 1-3), sperando di poterli meglio argomentare e sviluppare in un più ampio

---

Virginio Marzocchi, *Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Filosofia, Via C. Fea, 2, 00161 Roma – virginio.marzocchi@uniroma1.it.*

<sup>1</sup> Per un sintetico svolgimento di tale rilettura e specifica declinazione del *linguistic turn*, da me già in precedenza proposta, sulle orme di C.S. Pierce, M. Heidegger, L. Wittgenstein e la teoria degli atti linguistici (come rielaborata nel «discorsivismo» di Apel, Habermas e loro allievi), v. V. Marzocchi, *Le ragioni dei diritti umani*, Liguori, Napoli 2004, pp. 95-165.

lavoro. Di conseguenza riduco al minimo il rimando e la discussione di altri autori e opere, schematizzando contrastanti o prossime posizioni, al fine di mantenermi su un piano teorico-argomentativo il più possibile coeso. Tuttavia cercherò, nella seconda parte (a partire dal punto 4) di mostrare la proficuità (o capacità di presa storico-reale) del mio progetto, esemplificandolo attraverso un ambito del «sociale», il «giuridico» o diritto, così come quest'ultimo è venuto formandosi nel "nostro" Occidente (dapprima mediterraneo, quindi europeo e oggi comprensivo all'incirca di Europa, America e Australia), ma in modo tale da de-particolarizzarlo geo-storicamente, così come l'attuale mondo local-globale sembra richiedere.

1. La prima parte del titolo ne parafrasa un altro, *Mente e mondo*<sup>2</sup>, trasformandolo.

«Mente» (*mind*) viene sostituita con «parola» (entità sociale, ancorata a segni materiali) ovvero linguaggio in uso tra parlanti/conoscenti/agenti, la cui unità minima (dotata di significato) è data da atti linguistici (o enunciazioni), ciascuno dei quali è formato da una introduttiva componente performativa/illocutiva, non sempre esplicita (ad es. «Io asserisco/comando/confesso a te...») e da una successiva componente proposizionale/locutiva (o enunciato) (ad es. «... che la lezione inizia tra poco / tu vada a lezione / desidero venire a lezione con te»).

«Mondo» (*world*) viene poi ristretto a «realtà storico-sociale» o meglio «mondo storico-sociale», in quanto «mondo» non indica soltanto l'insieme dei possibili oggetti di comunicazione, esperienza o attivo intervento, ma insieme (con M. Heidegger) le connessioni/rimandi tra essi e il contesto od orizzonte entro cui si situa il parlare/conoscere/agire.

Comunque qui con «reale» (in generale) non si intende quanto è «indipendente» da noi ovvero dai parlanti/conoscenti/agenti (i cosiddetti «fatti bruti»<sup>3</sup>), bensì, seguendo la lezione di C.S. Peirce<sup>4</sup>, quanto

<sup>2</sup> J. McDowell, *Mind and World* (1994, 1996), trad. it. *Mente e mondo*, Einaudi, Torino 1999.

<sup>3</sup> Cfr. per opposizione J. Searle, *The Construction of Social Reality* (1995), trad. it. Einaudi, Torino 2006.

<sup>4</sup> Per un'agile raccolta in italiano di alcuni dei suoi maggiori scritti, v. C.S. Peirce, *Semiotica*, Einaudi, Torino 1980.

è «conoscibile», al fine di evitare lo sregolato o assurdo (in termini di critica del senso) termine di «inconoscibile» o «cosa in sé», che, allorché applicato a qualcosa, pretende l'identificabilità/conoscibilità di questo qualcosa, nel momento in cui la nega.

Inoltre, entro la «realtà» (in generale), distingo tra «mondo naturale» e «mondo storico-sociale»: il primo (naturale) si distingue dal secondo (storico-sociale) non tanto per una sua intrinseca o maggiore regolarità nel tempo e uniformità nello spazio (traducibile in costanti «leggi» universali, non esenti però da salti evolutivi), quanto perché il secondo (storico-sociale), per essere tale, ovvero per non scadere nel primo (naturale), risulta «comprensibile» (in opposizione a «spiegabile»), cioè *già in sé simbolicamente/linguisticamente strutturato*, quindi ricostruibile da terzi (ricercatori, soggetti della ricerca) in ragione dei significati e nessi proposizionali-inferenziali di senso utilizzati e condivisi/testati dai parlanti/conoscenti/agenti tra loro (soggetti-oggetti di ricerca); il secondo (storico-sociale) invece è ritagliato/categorizzato/strutturato dai parlanti/conoscenti/agenti in base a significati e nessi proposizionali-inferenziali, non utilizzati/intesi o condivisi/testati dalle entità di tale «mondo naturale», bensì, tramite scambio percettivo-cognitivo-manipolativo (ma non linguistico-comunicativo o interattivo) con queste ultime, soltanto dai parlanti/conoscenti/agenti tra loro. Mentre il «mondo», per essere conosciuto in modo determinato, obiettivo (ovvero intersoggettivamente controllabile) e correggibile, è sempre *costituito* mediante l'applicazione a esso dei significati e nessi proposizionali-inferenziali condivisi e testati (nel loro venir applicati) dai parlanti/conoscenti/agenti; il «mondo storico-sociale» è internamente *costruito* dai significati e nessi proposizionali-inferenziali condivisi dai parlanti/conoscenti/agenti in esso operanti, in modo tale che un già esistente o funzionante «mondo storico-sociale», per essere conosciuto in modo adeguato, può solo venir *ricostruito* (compreso anzi, meglio, ri-compreso, senza escludere la possibilità di una migliore comprensione/ricomprensione rispetto a quella investita/condivisa dai parlanti/conoscenti/agenti in esso operanti) da un qualche terzo, riattinando quei significati e nessi nella loro almeno parziale sensazione<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. Cerco così di risolvere l'ambiguità presente in molti approcci (cfr. ad es. R. Rorty, *Philosophy and the Mirror of Nature* (1979), trad. it. *La filosofia e lo specchio*

Tale distinzione (e non separazione) non impedisce che parti o processi prima ascritti al «mondo storico-sociale» vengano poi ricondotti al «mondo naturale» o viceversa. Essa impedisce soltanto che l'intero «mondo storico-sociale» possa in linea di principio essere ricondotto a «mondo naturale», dato che in tal caso verrebbe meno la dimensione (storico-sociale) entro cui soltanto i significati linguistici e i nessi proposizionali-inferenziali possono venir stabilizzati, condivisi e testati (come cerco di mostrare al successivo punto 2), mediante i quali il «mondo naturale» è ritagliato/categorizzato/strutturato. Faccio infine notare che «mondo storico-sociale» non coincide necessariamente con «umano», comunque quest'ultimo risulti identificabile/definibile, bensì detto «mondo» comprende ogni realtà internamente strutturata dalla «parola».

2. La sostituzione di «mente» con «parola» (così come definita all'inizio del punto 1) si raccomanda per le seguenti ragioni.

La prima ragione consiste nel rilevare che la «parola» non è propriamente il medium attraverso cui codifichiamo/trasmettiamo contenuti, traducendoli in informazioni/proposizioni comprensibili da altri, bensì è quel medium con cui soltanto possiamo cercare di rendere *qualificata* una qualche convinzione od opinione, qualsiasi ne sia l'origine o il motivo di insorgenza e di credenza, cioè di problematizzarne e mostrarne il valore epistemico-cognitivo, di proporla in quanto autentica conoscenza: determinata, controllabile/testabile, fondatamente convincente e correggibile (non solo mutabile, sostituibile con altra). Così come noi quotidianamente, anche i grandi teorici dell'essere (da Platone) e della coscienza (da Cartesio), i sostenitori di nuovi saperi o i narratori di miti, i fondatori di nuove religioni non hanno potuto fare a meno di ricorrere alla «parola», pur spesso riconducendola ad altro (idee, rappresentazioni, divine illuminazioni), non solo al fine di comunicare/diffondere la loro proposta, ma insieme di asseverarla.

Ma il riflettere o discorrere sulle «parole» mediante le «parole», che mette in questione le prime, per tentare di darne conto (*lògon*

*della natura*, Bompiani, Milano 1986) ed esemplificata nel titolo stesso di P.L. Berger, T. Luckmann, *The Social Construction of Reality* (1966), trad. it. *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna 1969.

*didònai*), rivedendole e correggendole, nel dialogo/confronto tra esse cioè nell'interlocuzione sgravata dall'azione (concentrata cioè riflessivamente su se stessa, sulla «validità» della locuzione, in temporanea astrazione dalla capacità di produrre o riprodurre risultati/fatti nel «mondo»), rappresenta forse la grande mossa costitutiva e caratterizzante quella tradizione che, a partire dalla Atene del secolo IV (in cui alla «parola» venivano affidate le decisioni politiche/cittadine, risultanti da pubbliche deliberazioni), si è affermata in Occidente sotto il nome di «filosofia». Tale mossa, se proseguita in modo conseguente, è gravida di importanti implicazioni.

Tale mossa crea una situazione che mette a frutto fino in fondo il momento riflessivo, meglio social-riflessivo o pubblico-riflessivo, dell'atto linguistico (o enunciazione), dato che in ogni enunciazione la componente performativa/illocutiva indica la modalità con cui l'informazione (affidata alla componente proposizionale/locutiva o enunciato) si riferisce al «mondo» (ad es. per costatarlo o prevederlo o regolarlo), ma in pari tempo propone tale riferimento a uno o più destinatari/co-parlanti, quale prospettiva per l'accettabilità/discutibilità/ridefinibilità linguistico-sociale dell'enunciato; non solo il riferimento al «mondo» viene riflessivamente dichiarato/esplicitato (in modo autoreferenziale), ma esso viene proposto, in riferimento ad altri, quale dimensione per la consapevole accettazione/ridefinizione/condivisione pubblico-linguistica (socialmente riflessiva) degli enunciati sul «mondo».

In tale situazione (filosofica), che tematizza la «parola» mediante «parola», ciò che verrà ascritto/negato in linea di principio, quale possibilità/impossibilità, alla «parola» tematizzata verrà ascritto/negato implicitamente alla «parola» tematizzante ovvero alla «parola» in quanto medium della tematizzazione/riflessione, cosicché: a) il predicato/quantificatore «tutti» degli enunciati avanzabili a riguardo della «parola» ricomprende non solo l'altrui ma anche la propria «parola», escludendo (rivelando privi di senso) enunciati radicalmente scettici o relativisti o riduzionisti a riguardo della «parola»; b) l'enunciante si parifica con ogni altro interlocutore, in quanto affida al solo contenuto degli enunciati, purché sensati/comprendibili (indipendentemente da chi li enuncii), la loro accettazione o il loro rifiuto, l'assenso o il dissenso; gli enunciati danno prova di sé non solo in quanto sostenibili tramite altri enunciati (in forza di nessi inferenzial-proposizionali), ma

anche in quanto tengono conto dei contributi e rispondono alle obiezioni avanzate negli enunciati proposti dalle enunciazioni degli altri interlocutori. Come mostro in seguito, tale situazione, pur valendo da costante idea regolativa, può essere approssimata e parzialmente realizzata solo in determinati momenti e luoghi, spesso attraverso la creazione di specifiche istituzioni, parzialmente separate dall'interazione (scuole, università, accademie, ecc.).

La seconda ragione muove dalla considerazione secondo cui la «parola», in sostituzione di tante menti individuali, è in grado di catturare e mettere correttamente in rilievo il carattere sia storico-temporale (continuità nella trasformazione e creativa innovazione/correzione) sia di condivisione/stabilizzazione sociale sia di varietà local-spaziale del parlare/conoscere/agire. Con la «parola», solo strutturalmente determinata/definita (come a inizio del punto 1), da un lato, si evita la monadicità o il solipsismo individuale, pur non oscurando il possibile apporto/contributo della soggettività, del singolo (senza doverlo però pensare come individuo autonomo, autosufficiente, a sé identico e trasparente, bensì forse quale essere «singolare plurale»<sup>6</sup>, in grado di costruirsi e differenziarsi solo relazionandosi), dato che ogni singolo parlante resta inanticipabile produttore/inventore di «parola» (ma tale solo se comprensibile/discutibile/praticabile da/con altri) e ultimo giudice della controllabilità/accettabilità della «parola» sulla scorta delle solo privatamente accessibili percezioni ed emozioni (cui la «parola» rinvia attraverso quei tipi di segni, irrinunciabili per ogni funzionante linguaggio naturale in uso, che C.S. Peirce definisce «segni-indici» e «segni-icone»). Dall'altro, si evita quella monadicità social-collettiva, che, attraverso la costruzione di autoreferenziali e olistiche entità, quali «immagini del mondo», «culture», «civiltà», «lingue-madri» (o forse meglio idealizzate lingue nazionali), è stata più di recente sostenuta nei più vari ambiti disciplinari (filosofia, sociologia, antropologia culturale, politica) anche sotto il titolo di una reciproca «incommensurabilità» tra dette entità. In tali approcci: non solo si dimentica che l'identificazione di qualcosa (grafi, suoni) come «parola» presuppone la sua comprensibilità/traducibilità da parte dello studioso o estraneo; ma soprattutto si oscura il fatto che le «parole»

<sup>6</sup> Cfr. J.-L. Nancy, *Être singulier pluriel* (1996), trad. it. *Essere singolare plurale*, Einaudi, Torino 1996.

(di cui sono intessute quelle entità/costruzioni, in vero meno unitarie di quanto si intende suggerire), in forza della loro componente performativa/illocutiva, richiedono l'altrui accettazione, sempre potenzialmente distanziando/problematizzando il previo e diffuso consenso sociale (che quelle entità assicurerebbero) tramite riferimenti al «mondo», che il destinatario/interlocutore (se non altrimenti costretto, attraverso l'eventuale ricorso a strumenti di imposizione/manipolazione da parte dell'enunciante) è almeno supposto poter riscontrare, testare, condividere in vista di una soddisfacente coordinazione delle reciproche azioni ovvero nell'ottica di un comune processo di *problem solving* rispetto alle situazioni date.

«Immagini del mondo» e «culture», se trasmesse, riprodotte e rigenerate da «parole», dismettono il loro olismo autoreferenziale (insieme alla loro funzione eminentemente identitaria), che, richiudendole su se stesse, per trasformarle in inaggirabili schermi/schemi (introiettati e abitualizzati in disposizioni dai singoli), le rende, contro ogni evidenza storica, reciprocamente impermeabili (se non sotto pena di corrosione/distruzione). Le società, non più unificate da detti olistici schemi sovrasoggettivi, si configurano piuttosto quali «plurime reti (*networks*) socio-spaziali» di pratiche e stabilizzate istituzioni, che, in parte sovrapponendosi e intersecandosi<sup>7</sup>, organizzano l'azione e l'interazione dei parlanti/conoscenti/agenti sulla scorta di collettivi processi di reciproco apprendimento (*learning and teaching process*), i quali danno prova di sé nella durevolmente efficace soluzione dei problemi emergenti, così come avvertiti e configurati attraverso le rivedibili/correggibili parole.

Venendo alla terza e ultima ragione, la «parola», in quanto connessa con l'uso pubblico del segno materiale in situazioni di interazione o più esattamente in quanto illuminata nella sua indispensabilità e capacità a regolare l'azione e coordinare l'interazione, è in grado di rendere intelligibile, insieme alla loro *insorgenza* e al loro stabilizzarsi, la controllabile (almeno relativa) *identità* intersoggettiva/collettiva dei significati dei segni materiali e la testabile *costanza* dei significati dei segni materiali per ogni singolo parlante/conoscente/agente: l'uso dei segni materiali (foni o grafi o quant'altro) in situazioni di interazione,

<sup>7</sup> M. Mann, *The Sources of Social Power*, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge 1986, p. 1.

nelle quali l'accoglimento o la correzione di un certo impiego segnifico è rilevabile attraverso la capacità di produrre o non produrre una riuscita coordinazione (nei suoi risultati, nel tipo di relazioni instaurate, rispetto agli intenti o posizioni di scopo degli agenti), è il luogo in cui un significato concettuale, collegandosi in quanto corretto con un segno (propriamente con «segni-simboli», per dirla di nuovo con C.S. Peirce), si rende controllabile nella sua costanza per ciascun singolo e nella sua identità intersoggettiva tra i membri interagenti del medesimo gruppo di parlanti/conoscenti/agenti, oltre che nella sua adeguatezza.

In tal modo si dà conto della universalità dei concetti, intesi quali significati di segni-simboli materiali, risolvendo contemporaneamente i due versanti della questione: quello della controllabile attribuibilità di un significato-concetto a più oggetti da parte dello stesso soggetto nel corso del tempo (costanza del significato) e quello della controllabile attribuibilità di un significato-concetto da parte di più soggetti (identità del significato). Al contempo si dà conto anche dell'identità/costanza dei significati di segni-simboli, i quali: non rinviano ovvero non sono attribuibili a stati di cose o eventi, in quanto o nessi proposizionali-inferenziali (come «e», «o», «perché») o concetti-orizzonte (come «mondo» o «società»); oppure instaurano relazioni intersoggettive e compiono azioni in forza della loro sola enunciazione (come i verbi performativi).

Inoltre le «parole» praticate (cioè in uso entro le quotidiane/ordinarie interazioni) si configurano quali ultimi meta-linguaggi (nella costanza/identità dei loro significati), cui poter ricorrere per regolare/coerentizzare/correggere la «parola», utilizzandone una parte per rivederne un'altra. Ciò fa intravedere i pericoli di assolutizzazione e di astrattività connessi con quella che è stata da me, all'inizio del presente punto 2, presentata come la situazione o impresa filosofica (la stessa entro cui mi situo in vero anch'io al momento), centrata sull'interlocuzione «sgravata dall'azione» ovvero condotta in radicale astrazione dalla effettiva capacità della «parola» di produrre azioni/interazioni soddisfacenti/efficaci o di rendere adeguatamente fatti/eventi, quali contesti di possibile intervento per l'agire. Ma ciò implica anche che ogni sapere, il quale, costituendosi in una qualche parziale separazione dalla «parola» praticata nelle interazioni quotidiane, sostituisce i parlanti/conoscenti/agenti con esclusivi parlanti/conoscenti, non può

non compensare tale restringimento, al fine di una controllabilità della identità intersoggettiva e della adeguatezza dei nuovi significati prodotti o rivisti (comunque a partire dalla «parola» praticata): sia col fornirsi di proprie pratiche/istituzioni (dai laboratori agli ospedali, dalle università alle accademie, dai tribunali ai sinodi ecclesiali), entro le quali si diano specifiche modalità di riuscita azione/interazione (fra i membri di dette istituzioni e comunità ristrette di sapienti/specialisti, più o meno consolidate e strutturate); sia col riacciarsi alle «parole» praticate e rifluire così nell'interazione quotidiana, riorganizzandola in un modo che risulti perspicuamente riuscito/soddisfacente per gli interagenti ordinari. Nel caso in cui quest'ultima condizione non si dia, allora le «parole» degli specialisti avranno un significato pienamente intendibile e ripercorribile/ricontrollabile/rivedibile solo per essi e fra essi, mentre agli altri giungeranno come una sorta di indiscutibili formule, garantite dall'autorità/autorevolezza degli specialisti, cui corrispondere con comportamenti di cui gli specialisti indicheranno il «come» dell'esecuzione, amputato del «perché».

Infine, i significati dei segni, impiegati nella «parola» e tendenzialmente identici/costanti nella loro tenuta/stabilizzazione intersoggettiva, messa alla prova nella coordinazione interazionale, si configurano e si rendono applicabili/ricontrollabili/rivedibili dal singolo non quali schermi o lenti, bensì (seguendo la lezione di C.S. Peirce, sviluppata sulle orme di I. Kant) come schemi o regole di *sintesi*, di una sintesi insieme ermeneutico-progettuale e ipotetico-inferenziale (ovvero abduttiva). I singoli, i quali possono ricontrollare l'identità/costanza dei significati, tanto sul piano semantico-sintattico della coerenza/consistenza dell'insieme dei segni utilizzati (mettendo a tema le loro «parole» con altre «parole», riflessive rispetto alle prime), quanto sul piano della proficuità e riuscita interazionale, né conferiscono o attribuiscono significati a una indipendente realtà di oggetti (stati di cose, eventi, comportamenti), già ritagliati e percettivamente recepiti, né tanto meno elevano una singola/singolare immagine/rappresentazione di un oggetto a esempio o caso paradigmatico per tutte le altre immagini/rappresentazioni di oggetti simili, bensì tramite i significati (intersoggettivamente condivisi e mai pienamente esauriti/soddisfatti da nessuna singola applicazione) *costituiscono* (detto in modo più intuitivo: ritagliano) oggetti (costanti e determinati/qualificati), al tempo stesso tipicizzandoli e inserendoli in un «mondo» di rimandi e di

possibile intervento, sulla scorta di processi inferenziali deduttivi, induttivi e soprattutto abduttivi, ovvero di ragionamenti soprattutto abduttivi (quindi ipotetici), per lo più abitualizzati, resi quasi automatici, ma sempre recuperabili e adducibili: sia al fine di corroborare o falsificare (in modo dicibile, comunicabile e così testabile anche da/con altri) l'applicazione di pre-dati significati; sia al fine di proporre significati più adeguati (rispetto al voto dell'esperienza percettiva, alla coerenza/consistenza dei significati tra loro, alla funzionalità/proficuità dell'azione/interazione), che colleghino tra loro in nuove unità oggettuali e nuovi tipi di relazione qualità/caratteri prima slegati o differentemente connessi.

3. Se il «mondo» è sempre (fallibilmente e rivedibilmente) *costituito* tramite le prestazioni cognitivo-interpretative di *sintesi* approntate dai significati, stabilizzati e insieme correggibili nel loro impiego in «parole» coordinanti/organizzanti l'interazione; il «mondo storico-sociale» è internamente *costruito* ovvero prodotto/tessuto da tali prestazioni, predisposte dalla «parola» e ridiscutibili con la «parola», in quanto esse si traducono in e rinviano a regole che, strutturando/guidando internamente il *comportamento* fisico-corporeo (osservabile) dei singoli (ad es. determinati movimenti corporei di un uomo su una strada), lo rendono una *azione* o meglio un certo tipo di azione (ad es. andare al lavoro, passeggiare, pedinare), consapevolmente/responsabilmente scelta/voluta dall'agente e tale anche per gli interagenti. La regola fa sì che il comportamento, da essa strutturato, risulti sia volontario sia identificabile per il singolo stesso e riconoscibile/interpretabile come un certo tipo di azione anche per altri, quindi ingranabile nell'interazione.

Le ragioni o considerazioni, che raccomandano di inquadrare l'azione (in distinzione dal comportamento) come internamente strutturata da una regola, sono in fondo le stesse addotte al punto 2, per dar conto della sostituzione di «mente» con «parola». Solo che qui la «parola» viene illuminata: non più solo (o primariamente) in quanto corroborata/stabilizzata/sostenuta dalla riuscita/funzionante interazione, vista dalla prospettiva del singolo parlante/conoscente/agente, il quale tramite quella riuscita e quel funzionamento può testare identità, costanza e adeguatezza dei significati dei segni, mediante cui costituire/ritagliare un «mondo» di oggetti, in cui orientarsi e su cui

intervenire insieme agli altri; bensì in quanto, tramite regole formate sulla scorta di detta identità e costanza dei significati, la «parola» genera/produce/costruisce azioni (ingranabili in interazioni), che senza la «parola» non avverrebbero e che la richiedono per venir esplicitate, rese perspicue a sé e agli altri, quindi ponderatamente/deliberatamente scegliibili e condivisibili, pubblicamente rivedibili e correggibili.

Non tutti i comportamenti dei parlanti sono azioni in senso proprio e pieno.

Alcuni restano puri comportamenti ovvero movimenti/mutamenti corporei, causalmente/coattivamente/biologicamente prodotti/indotti, così da appartenere al «mondo naturale» e da risultare ritagliabili/sintetizzabili in forza di prestazioni linguistico-interpretative producibili e corroborabili/rivedibili da terzi (rispetto ai parlanti/interagenti).

Altri si propongono o sono azioni in modo ridotto o difettivo. Così ad es.: o in quanto, entro determinati e specifici contesti/settori, spesso denominati «sotto-sistemi specializzati» (allorché essi si diano, come ad es. nel caso dell'«economico» in società complesse), la coordinazione dell'interazione non avviene in ragione dell'identificazione del comportamento sulla scorta della regola che lo guida, bensì in ragione delle conseguenze del comportamento, determinate attraverso una categoria di senso o medium generalizzato (entro quel contesto/settore) e prefissato ovvero non ridiscutibile/ridefinibile tramite «parola»<sup>8</sup>; oppure in quanto si ha imitazione ovvero, data una certa situazione, si mette in atto quel comportamento che l'agente osserva compiuto normalmente da altri in situazioni simili<sup>9</sup>. Comunque, anche in questi casi, si tratta di azioni, sebbene rette da e identificabili tramite regole ridotte o difettive.

<sup>8</sup> Recupero così, circoscrivendola ad alcuni possibili ambiti specializzati e circoscritti del sociale, la prospettiva sistemica sviluppata da N. Luhmann, per una cui sintetica presentazione v. C. Baraldi, G. Corsi, E. Esposito, *Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme* (1997), trad. it. *Luhmann in glossario. I concetti fondamentali della teoria dei sistemi sociali*, FrancoAngeli, Milano 1996.

<sup>9</sup> Recupero così, entro la mia diversa ottica, quella che considero la riduzione di regola o meglio di norma a normalità, operata da C. Schmitt. Cfr. in particolare C. Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* (1934), Duncker & Humblot, Berlin 1993; A. Salvatore, «Schmitt o dello Hobbes ribaltato», *Behemoth*, vol. 23 (2008), n. 1-2, pp. 21-30.

Per *regola* in senso proprio/pieno, che dunque genera/produce/guida/costruisce azioni (o meglio tipi di azione) in senso proprio/pieno, intendo la *sintesi o connessione*, già sempre improntata dalla «parola» e insieme mediante essa fissabile/precisabile in espliciti enunciati o serie di enunciati (sebbene precisabili/correggibili nella loro adeguatezza), tra: posizione di scopo, obiettivo, fine; mezzi adeguati, modalità di esecuzione; conseguenze primarie e secondarie, anche indesiderate; situazione di intervento/esecuzione; rispondenza all'identità personale o di ruolo dell'agente.

Se tale sintesi/connessione risulta congruente nei suoi elementi e migliore o priva di proponibili alternative considerate praticabili, essa è di per sé normativa per gli interagenti: sia nel senso che l'idealità della regola (così come ogni significato di segni-simboli, anche quando applicato in costatazioni) trova sempre e solo parziale realizzazione/soddisfacimento nella singola azione, pur dalla regola generata/strutturata; sia nel senso che ogni agire (se possibile solo in base a regole che generano/strutturano le azioni dei singoli e insieme le rendono identificabili per gli altri, quindi ingranabili in interazioni) implica un disciplinamento e rinvio di impulsi/emozioni, così come pure l'accantonamento, più o meno momentaneo, di altri interessi o posizioni di scopo; sia nel senso che la regola è improntata (nei suoi elementi e nella connessione tra essi) da una «parola», la cui tenuta è eminentemente sociale e sulla cui rideterminazione il singolo ha quindi, anche in situazioni ideali, una possibilità di incidenza limitata dall'accettazione degli altri, sebbene alcuni individui, ma non in quanto singoli, più di altri (come vedremo).

Nelle regole/azioni ridotte o difettive: o manca almeno uno degli elementi, la cui reciproca congruenza rende una regola piena e di per sé normativa; o almeno uno di essi assume una predominanza così esclusiva da oscurare/sostituire i restanti. A riguardo degli esempi (appena sopra addotti) di azioni in modo ridotto o difettivo: nel primo caso (integrazione/regolazione dell'interazione tramite medium generalizzato entro un determinato settore o sotto-sistema) la posizione di scopo e la rispondenza all'identità dell'agente sono sostituite dalle conseguenze; nel secondo caso (imitazione) la modalità di esecuzione si rende così predominante, da far perdere di vista gli altri elementi e in particolare lo scopo, il quale non è più considerato/voluto/inteso come tale, per venir predominato dal fine di rendersi omogenei

agli altri interagenti e rientrare nella normalità, ovvero dall'elemento dell'identità di ruolo, in quanto garanzia dell'appartenenza al gruppo nella somiglianza dei comportamenti.

Ritengo che solo concependo l'azione in senso proprio/pieno come strutturata da una regola in senso proprio/pieno ovvero solo prospettando l'azione in senso proprio/pieno quale «idea regolativa», rispetto alla quale i casi di maggiore devianza da tale ideale o di minore approssimazione a esso si configurano quali azioni ridotte/difettive, risulti possibile: a) dar conto dello spazio di possibile esercizio del cosiddetto «punto di vista interno» ovvero della «comprensione» (*Verstehen*), quale ricostruzione della interna congruenza fra gli elementi di una regola (così come improntati dal linguaggio in uso o «parola»), senza dover ricorrere da parte dell'*interpretans* a ipotetici costrutti teorici (quali valori, principi, visioni del mondo), la cui dogmaticità si oppone in vero a una autentica «comprensione», ma insieme senza dover esser costretti a tutto «comprendere», per poter passare anche a «spiegare» (non però in termini di pure credenze/convincimenti ultimi e legittimanti nell'*interpretandum*, bensì piuttosto, come vedremo, in termini soprattutto di disparità di potere fra i parlanti/conoscenti/agenti ovvero di costituzione di posizioni di dominio); b) illuminare la «parola» quale dimensione che, in forza delle sue risorse cognitive (tanto di ritaglio del «mondo» quanto di messa in relazione di tali ritagli), è in grado sia di generare/produrre azioni e organizzare l'interazione, sia di elaborare/rivedere/correggere le regole che o in modo difettivo o in modo pieno le strutturano e guidano (mentre ciò risulterebbe impensabile o incongruo, ad es.: se la «parola» venisse illuminata quale comunicazione di comandi, la cui efficacia dipende dall'autorità o potere di chi la proferisce; o se l'azione venisse intesa quale risultante di impulsi o spinte emotive).

4. Ho cercato, nel precedente punto 3, di recuperare, trasformandola, la celebre *practice theory of rules* (o *norms*), avanzata dal teorico oxoniense del diritto, H.L.A. Hart<sup>10</sup>, nel quadro della *general jurisprudence* di ascendenza anglosassone-utilitarista. Essa costituisce a mio avviso il grande tentativo, condotto in modo non fino in fondo

<sup>10</sup> Cfr. H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (1961, 1994), trad. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 2002, in particolare cap. 5, par. 2.

conseguente, di sganciare il positivismo giuridico (senza abbandonarlo): dalla teoria del sovrano legislatore, quale *auctoritas (superiorem non recognoscens)* entro un determinato territorio) generatrice di comandi sostenuti dal monopolio della coercizione (contro J. Austin e in ultima istanza contro T. Hobbes); ma insieme dalla riconduzione del diritto (come proposto da H. Kelsen) a una norma fondamentale (*Grundnorm*), ipotizzata dal giurista, da cui derivare una gerarchia di norme a cascata, indirizzate propriamente ai funzionari (in distinzione dai privati, sudditi/cittadini) e aventi un'unica forma («Se si verifica il fatto/comportamento *x* (*Tatbestand*), allora deve essere irrogata la sanzione *y* (*Folge*)»). Entrambe queste concezioni del diritto, in vero riduttive e semplificatrici, sono volte a presentare la specifica conformazione statual-legislativa, assunta dai diversi ordinamenti giuridici nazionali in Occidente solo a partire dalla fine del secolo XVIII, quale pieno dispiegamento del giuridico senza le intrusioni/limitazioni di elementi, impropri, all'altro, che ne inquinerebbero la validità normativa, propria e specifica. Di contro a un giuspositivismo discendente o dall'alto, per il quale non solo l'intero diritto è costituito da norme, prescrittive di comportamenti, ma insieme ogni norma sarebbe giuridicamente valida solo se riconducibile (non tanto nei suoi contenuti, quanto nella indicazione dell'autorità competente a emanarla) a norma superiore, Hart recupera tendenzialmente a mio avviso la prospettiva di un giuspositivismo ascendente o dal basso (così come proposto ad es., pur con modalità e intenti molto diversi, da F.K. von Savigny, S. Romano, C. Schmitt); tale corrente, da un lato, ricava il diritto da pratiche sociali in uso e, dall'altro, non lo riconduce a sole norme (prescrittive di comportamenti).

Hart tuttavia tiene ferma l'idea, condivisa in vero anche da buona parte del giuspositivismo dal basso (sebbene variamente articolata e giustificata), che un diritto pienamente sviluppato («progredito»), in corrispondenza con il tratto fortemente riflessivo assunto dal diritto moderno (ad es. sotto forma di diritto costituzionale, scritto o non scritto), non possa non costituire *un sistema/ordinamento (a legal system)*<sup>11</sup>, dotato cioè di norme «secondarie» (*secondary*) e conferenti poteri (*conferring powers*) ai pubblici funzionari, per il riconoscimento, la produzione o il mutamento e l'applicazione del diritto valido/

<sup>11</sup> Ivi, cap. 5, par. 3, trad. it. pp. 108-117.

vigente o meglio delle norme «primarie» (*primary*), tanto conferenti poteri (*conferring powers*) quanto imponenti doveri (*imposing duties*) ai privati. Tale idea del diritto «progredito» (pienamente giuridico), oltre a risultare poco consistente (in quanto l'esistenza di norme secondarie, se più d'una, non assicura affatto il darsi di *un* ordinamento unico/unitario, a meno che esse non vengano gerarchicamente ordinate) e benché giustificata da Hart non in termini di trasmissione di normatività/autorità/validità da norma superiore a norma inferiore, bensì in termini di incremento di certezza, di rispondenza a mutate situazioni e di efficacia per le norme primarie, già provviste di normatività in forza della *practice theory* ovvero soprattutto in quanto considerate importanti dai normali interagenti (i privati) «per il mantenimento della vita sociale»<sup>12</sup>; tuttavia tale idea, riaggiornando la tendenza di fondo del giuspositivismo dall'alto, configura nuovamente il diritto (per identificarlo, nella sua pienezza, con l'impianto statuzionale da esso assunto solo per un breve arco di tempo, cioè dalla fine del secolo XVIII, in alcuni paesi/Stati e oggi, anche in questi Stati, soggetto a processi di logoramento) come un sistema chiuso e autopoietico, non però attraverso lo scambio con l'ambiente (sociale), bensì in dipendenza da meta-norme o norme superiori (secondarie), le quali unificano in un unico ordinamento solo in quanto determinano (per situarle quindi inevitabilmente lungo una linea di dipendenza gerarchica) le fonti/autorità abilitate al riconoscimento/produzione/applicazione delle norme (primarie), senza di per sé garantire alcuna convergenza/coerenza/consistenza/sistematicità delle norme nei loro contenuti. A prevalere è qui, ancora una volta, il punto di vista della dipendenza di norme da altre norme superiori (che il «giuspositivismo discendente» segretamente condivide con larga parte del giusnaturalismo, pur intendendole, a differenza di quest'ultimo, quali norme di autorizzazione) rispetto alla capacità organizzante testimoniata dalle norme (primarie: tanto *duty-imposing* quanto *power-conferring*).

<sup>12</sup> *Ibid.* Trovo, inoltre, particolarmente acuta l'osservazione, formulata da A. Marmor (*Philosophy of Law*, Princeton University Press, Princeton 2011, p. 52), secondo cui Hart con la sua *practice theory* fornirebbe «an aggregative account» delle regole sociali; non solo nel senso inteso da Marmor, in quanto Hart darebbe conto di «un fenomeno sociale» in termini di «comportamenti, credenze e atteggiamenti» individuali, ma anche in quanto Hart aggrega caratteristiche distintive (delle regole sociali), senza essere in grado di connetterle internamente/concettualmente.

La maggiore trasformazione/revisione della *practice theory*, che propongo, sta nel rifiutare l'idea hartiana, secondo cui la regola (nel caso specifico: la regola/norma sociale e di poi giuridica) consista nel rendere «certi tipi di comportamento un modello» (*making certain types of behaviour a standard*)<sup>13</sup>. In tal modo Hart prosegue la linea predominante (in ambito di teoria generale del diritto, europeo-continentale, o di *general jurisprudence* anglosassone), già inaugurata da H. Kelsen e in seguito più volte implicitamente o esplicitamente ribadita da altri<sup>14</sup>, la quale intende la norma giuridica quale «schema interpretativo» (*Deutungsschema*). Mediante tale «schema» uno «stato di cose» (*Sachverhalt*) o «fatto» (*Tatbestand*) o «processo/evento esterno» (*äußerer Vorgang*), che, in sé, è un «accadere sensibilmente percepibile», viene reso un «atto giuridico» (*Rechts-Akt*); ovvero al «processo/evento esterno» viene «conferito» (*verleiht*) o «connesso» (*verbunden*) un «oggettivo» (non psichico-soggettivo) «senso» o «significato giuridico» (*rechtliche Bedeutung* o *rechtlicher Sinn/Sinngehalt*)<sup>15</sup>, che per Kelsen si riduce fondamentalmente a lecito/illecito tramite l'attribuzione (*Zurechnung*) di una conseguenza giuridica (*Rechtsfolge*), cioè di una sanzione.

Come delineato al punto 3, invece, la regola non sovrimpone/conferisce un significato (giuridico, sociale, oggettivo ovvero intersoggettivamente stabile e condiviso) a una entità comportamentale già percettivamente/osservativamente data e neppure (secondo quanto da me sviluppato al punto 2 a riguardo del «mondo» di oggetti, eventi, comportamenti) eleva a modello un comportamento costituito/sintetizzato sulla scorta di prestazioni linguistico-interpretative producibili e corroborabili/rivedibili da terzi, rispetto ai parlanti/agenti;

<sup>13</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, cit., cap. 5, par. 2. Le citazioni immediatamente successive, tratte da Hart, si riferiscono al medesimo paragrafo.

<sup>14</sup> Quali esempi fra i più recenti, in ambito di teoria giuridica, mi limito qui a ricordare: N. MacCormick, O. Weinberger, *An Institutional Theory of Law* (1986), trad. it. *Il diritto come istituzione*, Giuffrè, Milano 1986, cap. 3; A. Marmor, *Philosophy of Law*, cit., pp. 1, 15-16. In ambito filosofico generale e di filosofia sociale in particolare, tale visione della funzione di concetti e regole ha trovato una influente formulazione in J. Searle, *The Construction of Social Reality* (1995), trad. it. *La costruzione della realtà sociale*, Einaudi, Torino 2006.

<sup>15</sup> H. Kelsen, *Reine Rechtslehre* (1934), trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1952, par. 4.

bensì costruisce/struttura/produce l'azione, che senza essa né verrebbe ad esistenza né sarebbe identificabile come azione e come quel determinato tipo di azione (tanto per l'agente quanto per gli altri co-interagenti). Inoltre, la tenuta o normatività della regola non discende né da norma autorizzante superiore o da un qualche valore/principio (che conferirebbero normatività a fatti costatabili) né dal darsi, entro il gruppo degli interagenti, di una «persistente generale richiesta di conformità» al modello-comportamento, come propone Hart; bensì dalla interna congruenza (anche rispetto alla assenza di alternative proposte/conosciute o migliori) degli elementi costituenti/strutturali della regola stessa, la quale, in quanto linguisticamente/socialmente improntata, guida/produce azioni già predisposte a ingranarsi nell'interazione. Infine, il momento autenticamente sociale delle regole non risiede in una «generale richiesta di conformità», implicante così, secondo Hart, una «permanente possibilità di conflitto» con l'interesse personale (che viene pensato come individualiticamente insorgente, come pre-dato rispetto alla elaborazione di posizioni di scopo linguisticamente/socialmente suggerite); bensì nella capacità delle regole di dare «regolarità» (nel senso di pianificabilità/metodicità per il singolo e prevedibilità per gli altri) alle azioni e di organizzarle proficuamente nel quadro della complessiva organizzazione sociale, senza la quale le azioni dei singoli ben difficilmente potrebbero venir effettuate e realizzate con successo.

5. Questa alternativa concezione della regola consente a mio avviso di evitare anche un fraintendimento, in cui sono incorse a volte posizioni giuspositiviste da me sopra connotate «dal basso», come ad es. quella sostenuta da C. Schmitt. Qui la regola sociale, una volta esplicitata ed elevata a norma giuridica, dice normalità ovvero richiesta di conformità comportamentale a modelli praticati, la cui imitazione da parte del singolo assicura la sua appartenenza al gruppo degli «amici» (*Freunde*), che in tal modo si separa per contrapposizione dagli estranei «nemici» (*Feinde*). In questa prospettiva: a) la regola, ricondotta a normalità, perde il suo senso propriamente normativo, che la conserva valida anche in caso di non-osservanza, cosicché i non-osservanti non vengono propriamente considerati inadempienti rispetto a essa, bensì estranei al gruppo degli interagenti, «nemici» da allontanare o combattere; b) la regola, in cui l'imitazione di comportamenti model-

lo ovvero le modalità di esecuzione predominano gli altri elementi, fino a togliere loro una qualche consistenza propria e, in particolare, a schiacciare ogni scopo su quello di rendersi omogenei/simili agli altri interagenti, non è più valutabile e correggibile in ragione della congruenza tra essi, ma solo sostenuta da una fattuale e immotivabile decisione in suo favore; c) la regola, infine e soprattutto, smarrisce la sua dimensione propria, che è linguistica, concettuale, ideale, in ragione della quale una singola azione, pur venendo prodotta e strutturata dalla regola, al tempo stesso né la esaurisce totalmente né la realizza se non in modo flessibile e intelligentemente rimodulabile, cosicché nessuna singola esecuzione come tale può valere da originale o paradigma, di cui le successive azioni si configurerebbero quali copie o imitazioni.

Una limitativa concezione della norma (giuridica), la quale cioè, in luogo di illuminarla a partire dal concetto di regola in senso proprio/pieno e di metterne in rilievo tanto la funzione di produzione/strutturazione delle azioni/interazioni quanto la dimensione linguistica/concettuale/ideale, la riconduce a prescrizione (nel caso di norme *duty-imposing*) o indicazione di comportamenti (nel caso di norme *power-conferring*), in qualsiasi modo vengano configurati i destinatari primari (pubblici funzionari o privati) e in qualsiasi modo se ne ancori la normatività/validità (a partire da principi/valori, dalla fonte autorizzata, dalle pratiche sociali), comporta la (almeno tendenziale) negazione di due tratti, che il modello del diritto statuale-legislativo e codificato (così come affermatosi a partire dalla fine del secolo XVIII), in particolare nella legittimante e autosufficiente lettura di esso, offerta dal *mainstream* della teoria generale del diritto e della *general jurisprudence*, ha oscurato, di contro a più risalenti e alternative tradizioni o ordinamenti giuridici, che tanto alcuni storici del diritto occidentale quanto l'antropologia e la comparativistica giuridica hanno evidenziato.

Il primo tratto consiste nel fatto che il diritto non sia dato da sole norme prescrittive di comportamenti. Esso al contempo: disegna ruoli/posizioni differenziati, rinvia a finalità-funzioni, incorpora schemi cognitivi di categorizzazione del reale e di fattibilità, configura specifici tipi di soggettività. Ciò consente di sottolineare come parimenti rilevante il carattere cognitivo del diritto: non soltanto in termini di motivazione al compimento/omissione del comportamen-

to richiesto/vietato (ovvero, come si usa dire, di *reasons for actions*), bensì soprattutto in termini di determinazione/fissazione concettuale delle situazioni di azione, dei ruoli e delle relazioni assumibili e intrecciabili, delle azioni e delle modalità di azioni eseguibili o vietate. In tale ottica, dato che il termine «diritto» è per lo più usato e inteso quale sinonimo di «sistema di norme» (unico/unitario entro i confini di uno Stato), ritengo sia più proficuo illuminare il giuridico a partire dal concetto/termine (proficuamente polisenso) di «giurisdizione» (*iurisdictio*), non solo perché le giurisdizioni sono state e sono anche oggi plurime (anche entro il territorio di uno stesso Stato), ma anche in quanto con tale termine si rinvia ai diversi gruppi e tipi di soggetti (giuristi, giudici, legislatori/promulgatori, avvocati, notai, consulenti, funzionari e privati sudditi/cittadini), che animano la scena del diritto ovvero del giuridico, realizzando le (presuntivamente centrali) norme in comunicazioni e funzionanti interazioni.

Il secondo tratto è riassumibile nella natura «dibattimentale» del diritto<sup>16</sup>. Sottolineando e connettendo strettamente tra loro sia la netta demarcazione del diritto, in quanto *uno*, rispetto alle altre forme di regolazione sociale, a volte in dissidio tra loro o in se stesse plurali/divergenti (come le religioni/Chiese, i convincimenti morali e i costumi), così da garantire la prevalenza del primo sulle seconde, sia la sua certezza, in quanto esclusivamente formato da norme prescrittive di comportamenti, imponibili efficacemente tramite sanzioni, si è oscurato un altro tratto del diritto, pur storicamente innegabile e consistente nel fatto che il diritto è stato (sebbene in misura maggiore o minore) ed è pubblico spazio dibattimentale di controversia, di negoziazione, di articolazione di rivendicazioni e a volte di protesta (si pensi solo alle campagne condotte in nome del rispetto dei diritti civili in diversi paesi del mondo). Inoltre tale oscuramento ha condotto a privilegiare, nella demarcazione/unificazione del giuridico, alcuni ambiti, in cui il diritto è venuto differenziandosi nel corso dei secoli (anche in seguito al lento processo di formazione degli Stati nazionali), rispetto ad altri, mancando anche di cogliere le possibili tensioni e consistenti diversità tra essi, oltre che le profonde trasformazioni in essi intervenute: ad

<sup>16</sup> Per una penetrante messa in luce di questo tratto del diritto, quale «risorsa discorsiva», v. M. Spanò, *Governamentalità neoliberale e diritto* (tesi dottorale in corso di pubblicazione), cap. 5.

es. il diritto sostantivo sul procedurale; il diritto dapprima indicato/connotato come criminale, e oggi per lo più come penale, sul civile; la codificazione civile rispetto al diritto commerciale, marittimo, canonico o a quello sportivo e alla più recente legislazione per l'assistenza sociale e per il lavoro.

6. L'astrattiva e unilaterale concentrazione sulla validità della norma giuridica prescrittiva, validità intesa come specifica, unica/unitaria (nell'origine o fonte autoritativa) e così prevalente su ogni altra regola sociale, ha anche condotto a una netta disgiunzione tra il dover-essere imperativo della norma e l'essere della sua affermazione/osservanza/accettazione sociale. Se la norma sta (è valida) in forza della sua riconduzione a un sistema o fonte di dover-essere, allora la sua affermazione sociale (efficacia) verrà garantita non da caratteri intrinseci al contenuto della norma (in quanto «parola»), bensì da caratteri detenuti dal sistema o fonte (sebbene diversamente individuati dai diversi teorici del diritto: ad es. monopolio della forza, sovranità, autorità, certezza). Il dover-essere della norma ingiunge conformità a sé a un «mondo storico-sociale»: o tendenzialmente sregolato/confliggente nel suo atomismo individual-egoistico; o retto, nel suo farsi e riprodursi, da regole, di cui nulla assicura che esse risultino convergenti con quanto previsto dalla norma. Anzi il diritto viene configurato come il grande strumento per ordinare o controllare o pacificare nella coesistenza o trasformare in modo progettuale un «mondo storico-sociale» (territorialmente circoscritto), che, in luogo di generare il diritto a partire da sé, se lo impone, attraverso la formazione di un centro/vertice (Stato) per la sua creazione e la sua imposizione tramite la concentrazione del monopolio della forza.

L'alternativo concetto di regola qui proposto tenta invece di connettere internamente validità ed efficacia, senza impedire la possibilità: né di una *inventio*/elaborazione propriamente giuridica del diritto (non fatto di sole norme prescrittive né prescrittive di soli comportamenti), né di una costante revisione/correzione discorsiva (tramite «parola») dello stesso. Le regole strutturanti l'azione e organizzanti l'interazione, in quanto non riducibili a «ordini dati soltanto ad *altri*»<sup>17</sup> e in quanto obbliganti ma, insieme e più fondamentalmente,

<sup>17</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, cit., cap. 3, trad. it. p. 26.

«possibilitanti», danno prova di sé (validità), in quanto provvedono ad assicurare la riproduzione e il rigenerarsi sociale delle risorse, tanto soggettive (soprattutto cognitive) quanto materiali, indispensabili alla elaborazione, implementazione, applicazione, generalizzata osservanza del diritto (efficacia), spendibili anche in forma coercitiva, sebbene la sanzione/coercizione non si configuri più quale carattere distintivo della norma giuridica.

L'idea di diritto che ne consegue è al meglio riassumibile sotto il termine «organizzazione», di contro a generali inquadramenti del diritto come controllo sociale (T. Hobbes, J. Austin) o quale coesistenza tra individui, provvisti, l'uno indipendentemente dall'altro, di propri obiettivi/scopi (I. Kant, H. Kelsen).

La capacità di organizzare in modo regolare/funzionante l'interazione e quindi di assicurare stabili istituzioni<sup>18</sup> va illuminata a sua volta quale formazione/produzione di «potere sociale», nel senso di dischiudimento di opportunità o di nuove posizioni di scopo e di potenziamento sia delle abilità/potenzialità dei singoli sia delle conoscenze e dei mezzi di intervento. Tale potere sociale è da intendersi come primariamente «collettivo» e solo derivatamente «distributivo»<sup>19</sup>, per non venir ridotto a una quantità a somma zero (cosicché se qualcuno ne ha di più, altri ne avranno di meno)<sup>20</sup>. Tuttavia sia la «parola» sia le regole sociali sia il diritto (ancor più se inteso come «giurisdizione»), proprio in quanto strutturano, organizzano e istituzionalizzano, producono ruoli differenziati e stratificati, connessi con una maggiore o minore (e in alcuni casi quasi nulla) capacità di incidenza sui primi («parola», regole, diritto), i quali, in assenza di percorribili alternative o della possibilità di articularle/testarle/praticarle pubblicamente/socialmente, si reificano<sup>21</sup>, così da indurre a dimenticarne il fallibile/progettuale e correggibile carattere di istituzioni (o forse meglio meta-istituzioni) storico-sociali<sup>22</sup>, per farle ricadere in un surrettizio «mon-

<sup>18</sup> Per «organizzazione» e «istituzione» v. M. Croce, *Che cos'è un'istituzione*, Carocci, Roma 2010.

<sup>19</sup> Cfr. M. Mann, *The Sources of Social Power*, cit., p. 6.

<sup>20</sup> Così come invece pretende una lunga tradizione da T. Hobbes a M. Weber fino a P. Bourdieu, benché quest'ultimo sostituisca tale concetto con quello di «capitale».

<sup>21</sup> Cfr. P.L. Berger, T. Luckmann, *The Social Construction of Reality*, cit.

<sup>22</sup> Cfr. C. Castoriadis, *L'institution imaginaire de la société*, Éditions du Seuil, Paris 1975.

do naturale». In tal caso il potere sociale collettivo si traduce in «dominio» di alcuni su altri e trova nell'oligopolio della «parola» e delle regole il suo più efficace, più pervasivo, meno dispendioso terreno di esercizio; sebbene entrambe non possano mai del tutto smarrire il loro intrinseco momento di almeno parziale (benché bloccata) perspicuità/testabilità/correggibilità e funzionalità per gli interagenti.

Infine l'interna connessione, da me fatta valere (cfr. punto 2), tra stabili/ricontrollabili significati nella loro identità/costanza e pratiche interazionali (laddove i singoli sono al contempo parlanti/conoscenti/interagenti), la quale esclude il darsi originario di olistici costrutti autoreferenziali (immagini del mondo, culture, civiltà, lingue-madri), implica una visione non-centrata, non-unitaria di società: di contro a una lunga tradizione sociologica, la quale invece suppone un nucleo o centro unitario (o religioso o economico-produttivo), il quale perverrebbe poi a una progressiva differenziazione per ambiti specializzati e funzioni. La negazione delle società, in quanto tali, come unità-totalità distinte (secondo il modello degli Stati nazionali-territoriali, ma insieme delle *pòleis* greche, quale originario paradigma del «politico» in Occidente) spinge verso una concettualizzazione delle società quali plurime reti storico-spaziali di funzionanti e stabilizzate interazioni («istituzioni»), le quali, provviste di confini incerti e porosi, in parte si sovrappongono e si intersecano nei loro parlanti/conoscenti/agenti; mentre i fenomeni di ritaglio tra ambiti (ad es. tra «religioso», «politico», «giuridico», «economico», «scientifico», «società civile», ecc.) e di specializzazione funzionale, oltre a risentire l'uno dell'altro nelle relative/reciproche demarcazioni, sono da intendersi quali sforzi di unificazione/concentrazione/delimitazione di un sociale sempre reticolare nel suo farsi/riprodursi/rigenerarsi a livello sia di «parola» sia di conoscenza sia di interazione.

7. Un diritto, pensato come organizzazione e istituzionalizzazione di plurime reti/contesti di interazione, ma insieme di stabili/ricontrollabili significati/regole e di fallibili/correggibili conoscenze, non può non essere pluralista, proprio al fine di innervarle e ripararle, nutrendosene e derivando da esse le risorse: tanto cognitive per la sua elaborazione in e tramite «parola»; quanto indispensabili alla sua efficacia (da non intendersi esclusivamente in termini di imposizione coercitiva). La parvenza di unitario sistema normativo autopoietico, suggerita

dalle grandi codificazioni/costituzionalizzazioni degli Stati e sostenuta dalle teorie giuridiche coeve, non può non sgretolarsi alla lunga.

Il diritto offre il suo contributo alla organizzazione e riparazione del sociale, da cui sorge e a cui ritorna, in quanto tende a sfruttare ed esaltare il versante pubblico-stabilizzante-riparativo più che quello critico-deliberativo-correttivo (volto alla articolazione di praticabili alternative) degli schemi cognitivi (di categorizzazione e di fattibilità) e delle regole, che esso formula in norme e di cui funzionanti e plurime interazioni abbisognano, quali necessarie condizioni di esistenza e di identificabilità. Ciò in due modi principali<sup>23</sup>.

Innanzitutto, pur muovendo dai linguaggi in uso nelle interazioni orizzontali, il diritto (soprattutto sostantivo), in quanto non pura *interpretatio* o *dictio* o *promulgatio*, bensì *inventio* che seleziona, astrae, generalizza, concettualizza, trasceglie e coerentizza, sviluppa un linguaggio tecnico-specialistico, formale-formalistico, dotato di significati rigidi, più esatti, definibili con altre parole dello stesso linguaggio e così riconseguibili/impiegabili al di fuori del contesto pratico della loro insorgenza interazionale ovvero entro il contesto del dibattimento giudiziale (attraverso cui, sebbene non esclusivamente, il linguaggio tecnico-giuridico retroagisce sui linguaggi socialmente in uso). Tale *inventio* elaborativa è stata tradizionalmente affidata, almeno nella parte continentale d'Europa a partire dalla formazione delle *universitates* nel secolo XII, ai *magistri*-giuristi, non solo in quanto suoi formulatori, in vero sulla scorta del precedente lavoro di altri giuristi (non universitari), così come pervenuto attraverso la riscoperta del *Corpus juris civilis* nella sua interezza, ma in quanto trasmissori e formatori di giudici, avvocati, consulenti, notai; d'altra parte anche le grandi codificazioni che si sono susseguite dalla fine del secolo XVIII in poi sono state il prodotto di giuristi e giudici (di formazione universitaria), più che creazioni del legislatore. Dotandosi di un tale linguaggio, proprio e formale, il diritto: da un lato configura e delimita quanto

<sup>23</sup> Per quel che segue segnalo un forte debito nei confronti di quanto sviluppato: sinteticamente in M. Croce, «Is There Any Place for Legal Theory Today? The Distinctiveness of Law in the Age of Pluralism», in U. de Vries and L. Francot (eds.), *Law's Environment: Critical Legal Perspectives*, Eleven Publishers, The Hague 2011; più ampiamente in Id., *Self-Sufficiency of Law: A Critical-Institutional Theory of Social Order*, Springer, Dordrecht (in corso di pubblicazione).

giuridicamente rilevante, quindi azionabile presso le Corti; dall'altro rende possibile (così affermandosi) la comparabilità, negoziabilità, conciliazione e decidibilità delle richieste o liti o accuse tra le parti (singoli privati o organi), al di là dei diversi contesti (linguaggi) di provenienza delle parti e attraverso l'introduzione di almeno un terzo (il giudice, che quel linguaggio *super partes* padroneggia). Tale opera può sia favorire il potenziamento della varietà e creatività del sociale, rendendola convergente/comparabile/riparabile, senza spegnerla, sia tradursi in strumento di reificante dominio. Essa, in quanto traduce regole in norme, estendibili a più contesti, rappresenta comunque un passo decisivo per una eventuale revisione delle stesse.

Quindi, in stretta connessione con ciò, il diritto disegna ruoli (più o meno istituzionalizzati, più o meno normati), situati ai diversi livelli e competenti per la produzione, revisione, interpretazione, impiego, applicazione, accettazione, controllo di quel linguaggio che, in quanto specialistico, non può non circoscrivere e definire i suoi parlanti e destinatari competenti: giuristi, giudici, avvocati, notai, consulenti, legislatori, funzionari, privati ovvero sudditi/cittadini. Per questo il diritto non è mai solo sistema di norme/regole, ma «giurisdizione» o forse meglio trama di «giurisdizioni», le quali configurano i propri parlanti/agenti e destinatari, distribuendo il sapere/potere/potenziamento collettivo così sviluppato in modo differenziale, ma insieme ridiscutibile/correggibile.

Spero di aver saputo almeno suggerire (in particolare a riguardo del diritto) come lo spazio discorsivo, apparentemente rarefatto ed esoterico, che la filosofia (sociale) apre e conserva, riflettendo con la «parola» sulla «parola» in prospettiva inaggrabilmente propositiva/possibilitante (cfr. punto 2), in luogo di legittimare/assolutizzare il «mondo storico-sociale» nella apparente datità di una durata più o meno lunga e di uno spazio più o meno vasto, possa contribuire, anche recependo i suggerimenti degli storici, dei comparativisti e degli antropologi (che qui ho invero sottaciuti), a mantenere aperto lo sguardo su un «mondo storico-sociale», che, in quanto local-globale, è sì vario e plurale nel tempo e nello spazio, ma non per questo incomparabile/incommensurabile, cosicché i parlanti/conoscenti/agenti, nella loro inanticipabile creatività/inventività (sociale), possano innovare, ma imparando e correggendosi gli uni con gli altri, oltre le distanze geo-storiche.